

Il Sole 24 ore del 1 febbraio 2020

### **Maxi-bonus fiscali per privati e aziende che fanno donazioni di beni al non profit**

*Arrivano gli sconti fiscali allargati previsti dalla riforma del Terzo settore per le donazioni di beni da persone fisiche, enti e società a organizzazioni non lucrative*  
di Valentina Melis

L'impresa che dona un bene a una Onlus, a una organizzazione di volontariato o a una associazione di promozione sociale può dedurre dal reddito il valore del bene donato, **fino al 10% del reddito complessivo dichiarato**. Le persone fisiche, per le stesse donazioni, potranno scegliere fra la deducibilità dal reddito e la detrazione Irpef del 30% fino a 30mila euro all'anno (la percentuale sale al 35% se l'ente beneficiario è una organizzazione di volontariato).

Con la pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» del decreto del ministero del Lavoro che disciplina le erogazioni liberali in natura **a favore del Terzo settore** (decreto del 28 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 24 del 30 gennaio 2020), trova attuazione un altro pezzo della riforma.

Finora le agevolazioni fiscali per le donazioni, che sono state allargate a partire dal 1° gennaio 2018 dal Codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017, articolo 83), sono state applicabili solo alle donazioni in denaro.

Ora anche chi dona merci, materie prime o qualsiasi altro bene possa essere utile a un'organizzazione non profit, potrà avere i benefici fiscali previsti dal Codice. Il decreto attuativo ha stabilito infatti come debbano essere valutati i beni donati, quali sono i documenti da presentare per la donazione e per fruire degli sconti fiscali.

### **Le nuove agevolazioni**

La deducibilità della donazione in natura fino al 10% del reddito dichiarato - senza il tetto dei **70 mila euro** previsto fino al 2017 con la legge «*Più dai, meno versi*» - riguarda le persone fisiche, gli enti e le società. Se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato dal donatore, il beneficio fiscale «*in eccesso*» può essere fruito nei quattro anni successivi. La detrazione Irpef, invece, riguarda solo le persone fisiche.

I beneficiari delle donazioni agevolate, fino alla completa attuazione della riforma del Terzo settore, sono le organizzazioni con la qualifica fiscale di Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

### **I paletti per accedere ai bonus**

Perché il donatore abbia diritto al beneficio, è essenziale che il bene ricevuto sia usato dall'organizzazione per svolgere la propria attività statutaria, ed esclusivamente per perseguire «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

Il decreto attuativo spiega come vada valutato il bene donato, per determinare poi il risparmio fiscale del donatore. In particolare, se il valore del bene supera **30 mila euro**, o se, per la natura dei beni, mancano criteri oggettivi per stabilirne il valore (si pensi ad esempio a un'opera d'arte), il donatore deve procurarsi una perizia giurata che attesti il valore di quanto donato. La perizia deve essere acquisita entro i tre mesi che precedono la cessione.

La donazione in natura deve risultare da un atto scritto, nel quale il donatore descrive i beni donati e il loro valore. L'ente destinatario dell'erogazione deve impegnarsi - nello stesso scritto - a usare direttamente i beni per la sua attività statutaria.

### **Le reazioni degli operatori**

Per Nicola Bedogni, presidente dell'Assif, l'associazione italiana fundraiser, «la pubblicazione del decreto sui bonus per le donazioni in natura è fondamentale, anche se non è stata alleggerita - precisa- la parte burocratica che accompagna questo tipo di erogazioni liberali.

Bisognerà anche chiarire se rientrino nelle nuove agevolazioni i beni donati per singoli eventi dell'organizzazione (come l'allestimento di una sala per un concerto, ad esempio), o per raccolte fondi. Sarà necessario capire, cioè - conclude Bedogni - se queste finalità possano essere ricondotte all'attività statutaria dell'ente».

Positivo anche il parere di Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore: «Siamo soddisfatti - spiega - che sia stata disciplinata anche per le donazioni in natura la fase transitoria verso la piena operatività della riforma del Terzo settore. È positivo che l'ammontare dei benefici fiscali legati alle erogazioni in natura sia stato quantificato in base al valore normale del bene donato. Infine - conclude Fiaschi - anche la necessità della perizia per i beni di valore sopra 30mila euro è un elemento di trasparenza».